

DETERMINA DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE


DEL DIRETTORE GENERALE N. 157 del 3/08/2017

PREMESSO

- 1) che con bando di gara pubblicato sulla GUUE (GU/S 134) del 14 luglio 2016, ASIA Napoli S.p.A. (di seguito anche Stazione Appaltante) ha indetto la procedura aperta n. 355/ACU/2016, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento del servizio di CONTACT CENTER;
- 2) che l'importo complessivo posto a base di gara è stato fissato in Euro 274.000,00 oltre IVA; di cui:
 - Euro 205.000,00 oltre IVA per il servizio di 12 mesi;
 - Euro 69.000,00 oltre IVA per la cosiddetta proroga tecnica;
- 3) che nel corso della seduta pubblica dell'11 novembre 2016, dedicata alla lettura dei punteggi assegnati alle offerte tecniche dei singoli concorrenti e alla conseguente apertura delle offerte economiche, è stata stilata la seguente graduatoria:
 - Gepin Contact SpA primo graduato, con un punteggio complessivo di 91,11;
 - Mediacom Srl secondo graduato, con un punteggio complessivo di 89,87;
 - Global Target terzo graduato, con un punteggio complessivo di 76,17;
 - Innovaway SpA quarto graduato, con un punteggio complessivo di 70,99;
 - Tech.Sys Srl quarto graduato, con un punteggio complessivo di 68,59;
- 4) che le offerte dei concorrenti Gepin Contact S.p.A. e Mediacom S.r.l, avendo conseguito un punteggio, rispettivamente per l'elemento economico e per l'elemento qualitativo, superiore ai quattro quinti dei corrispondenti punteggi massimi previsti dalla lex di gara sono state sottoposte al sub-procedimento di verifica di congruità dell'offerta, in ossequio a quanto disposto dall'art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016;




- 5) che all'esito di tale sub-procedimento entrambe le offerte sono risultate congrue e sostenibili;
- 6) che entrambi i predetti concorrenti hanno comprovato, tramite il sistema AVCPASS, il possesso dei requisiti speciali dichiarati in sede di gara;
- 7) che tuttavia nelle more di quanto sopra, la Stazione Appaltante ha appreso che Gepin Contact S.p.A., con ricorso depositato al Tribunale di Roma in data 23 dicembre 2016, aveva proposto ricorso ai sensi dell'art. 161, comma 6, della Legge Fallimentare riservandosi di depositare una proposta di concordato preventivo in continuità aziendale;
- 8) che in ragione di quanto sopra ASIA Napoli, con comunicazione del 2 febbraio 2017 (Prot. 1133/2017), ha invitato Gepin Contact *"a voler fornire tutte le necessarie informazioni in ordine allo stato della procedura (nda di ammissione al concordato), specificando se l'istanza è stata depositata per l'ammissione ad un concordato con continuità o meno. Qualora si trattasse di un'istanza di concordato con continuità, vi invitiamo a far pervenire, a stretto giro, l'autorizzazione emessa dal competente Tribunale alla partecipazione alla procedura di gara indetta dalla nostra Società ed alla conseguente stipula del contratto di appalto"*;
- 9) che con e-mail del 9 febbraio 2017 Gepin Contact ha trasmesso:
 - a) copia del ricorso ex art 161, comma 6, della Legge Fallimentare, depositato presso il Tribunale di Roma il 23 dicembre 2016, con riserva di depositare una proposta di concordato preventivo in continuità aziendale;
 - b) copia del decreto del 18 gennaio 2017 depositato in cancelleria il 20 gennaio 2017, con cui il medesimo Tribunale di Roma ha ritenuto che per la stipulazione del contratto di appalto con la stazione appaltante ACI non fosse necessaria l'autorizzazione giudiziale, trattandosi di un atto di ordinaria amministrazione;
 - c) copia del decreto del 19 gennaio 2017, depositato in cancelleria il 20 gennaio 2017, con cui il medesimo Tribunale di Roma ha concesso alla società Gepin



Contact il termine di 120 giorni per la presentazione *“di una proposta definitiva di concordato preventivo o di una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti”*;

- 10) che con il decreto di cui alla precedente lett. c), il Tribunale di Roma ha altresì segnalato alla ricorrente Gepin Contact S.p.a. che non potessero *“essere compiuti fino alla scadenza del termine atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità*;
- 11) che Gepin Contact Spa, con istanza del 15 febbraio 2017, ha chiesto al Tribunale di Roma di essere autorizzata a partecipare alla procedura di affidamento bandita da ASIA e a stipulare il relativo contratto di appalto;
- 12) che con decreto del 29 marzo 2017, depositato in cancelleria il 30 marzo 2017, il Tribunale di Roma ha statuito quanto segue *“letta l’istanza della ricorrente volta ad ottenere l’autorizzazione a partecipare alla procedura di affidamento della commessa bandita da ASIA Napoli Spa ed a stipulare il relativo contratto di appalto con la committente; acquisito il parere del commissario giudiziale; ritenuto che il contratto di appalto di cui all’istanza non appare lesivo delle ragioni dei creditori, essendo finalizzato ad apportare attivo alla procedura, ed è funzionale allo svolgimento della normale attività di impresa delle proponente; ritenuto pertanto che, trattandosi di atto di ordinaria amministrazione la stipula del contratto non necessita di autorizzazione giudiziale ... dichiara che la stipulazione del contratto non necessita di previa autorizzazione”*;
- 13) che con decreto del 16 maggio 2017, depositato in cancelleria il 19 maggio 2017, il Tribunale di Roma ha statuito quanto segue *“ad integrazione del provvedimento del 30 marzo 2017 dichiara che nulla osta alla sottoscrizione del contratto di appalto tra la Gepin Contact S.p.A. ed ASIA Napoli S.p.A. pur in presenza delle violazioni fiscali segnalate dall’Agenzia delle Entrate”*;



- 14) che l'art. 110, comma 3, del D. Lgs n. 50/2016, nella versione *ratione temporis* applicabile, prevede che l'impresa ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC, possa partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi e possa eseguire i contratti già stipulati;
- 15) che tenuto conto del quadro normativo vigente con riferimento all'ipotesi di concordato preventivo con continuità aziendale e preso atto di quanto disposto dal Tribunale di Roma, ASIA Napoli, con determina n. 126 del 25 maggio 2017, ha disposto l'aggiudicazione della gara 355/ACU/2017 in favore di Gepin Contact S.p.A.;
- 16) che il provvedimento di aggiudicazione, adottato con determina n. 126 del 25 maggio 2017, è diventato efficace ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D. Lgs n. 50/2016 avendo ASIA Napoli verificato il possesso dei prescritti requisiti, generali e speciali in capo a Gepin Contact S.p.A.;
- 17) che, pertanto, in data 28 luglio 2017 ASIA Napoli S.p.A. e Gepin Contact S.p.A. hanno sottoscritto, con modalità elettronica, il contratto di appalto avente ad oggetto il servizio di contact center;

Considerato

- 18) che il Tribunale di Roma ha dichiarato il fallimento di Gepin Contact S.p.A. la cui iscrizione, sul Registro delle Imprese, è avvenuta in data 1 agosto 2017;
- 19) che l'art. 110, comma 1, del D. Lgs n. 50/2016 prevede che **“le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'[articolo 108](#) ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'[articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#), ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria**

procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture”;

- 20) che la disposizione innanzi richiamata impone alla Stazione Appaltante, in caso di fallimento dell'impresa contraente, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara i quali, in ossequio a quanto disposto dall'art. 110, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016 dovranno stipulare il contratto di appalto *“alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta”*;
- 21) che, all'indomani della formalizzazione del contratto di appalto, il servizio di contact center è stato espletato dalla società Gepin Contact S.p.A. soltanto nei giorni 1 e 2 agosto 2017 con modalità fortemente difformi da quanto previsto in contratto e da quanto dalla medesima offerto in sede di gara;
- 22) che, inoltre, a seguito di comunicazione verbale da parte di dirigenti di Gepin Contact S.p.A. il servizio è stato addirittura sospeso *sine die* a partire dal giorno 3 agosto 2017, a causa della dichiarata impossibilità alla prosecuzione dello stesso. La sospensione del servizio è consistita nell'attivazione, all'atto della telefonata al numero verde, di un ripetitore automatico che ne segnalava l'interruzione momentanea per motivi tecnici;
- 23) che tale situazione ha fortemente compromesso l'immagine di ASIA Napoli, in quanto sia i tempi di attesa per l'utenza anche superiori ai 10 minuti nei giorni 1 e 2 agosto, sia la sospensione del servizio si è riflessa direttamente sulla gestione dei rapporti con l'utenza che, abitualmente, contatta il numero verde sia per segnalare disservizi o per formulare lamentele sia per richiedere l'espletamento di servizi speciali di prelievo di rifiuti;
- 24) che l'acclarata e conclamata inadempienza di Gepin Contact S.p.A. fa sì che a quest'ultima non debba essere riconosciuto alcun compenso per i giorni del 1 e 2





agosto 2017, riservandosi ASIA Napoli di chiedere ogni ulteriore danno subito a causa dell'inottemperanze di cui l'appaltatore si è reso responsabile,

Tanto premesso e considerato

Con il presente provvedimento, il direttore generale di ASIA Napoli S.p.A. determina:

- a) di prendere atto dell'intervenuta dichiarazione di fallimento della società Gepin Contact S.p.A. la cui iscrizione sul Registro delle Imprese è avvenuta il 1 agosto 2017 e, pertanto, di disporre, con effetto immediato, la risoluzione del contratto di appalto con quest'ultima stipulato in data 28 luglio 2017 avente ad oggetto il servizio di contact center;
- b) di interpellare, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D. Lgs n. 50/2016, il concorrente Mediacom S.r.l. in qualità di secondo graduato il quale dovrà stipulare il contratto di appalto *“alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta”*;
- c) di provvedere all'escussione della garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D. Lgs n. 50/2016;
- d) di dare mandato alla Direzione Acquisti di attivare ogni iniziativa all'uopo occorrente per contestare gli addebiti alla società Gepin Contact S.p.A.;
- e) di notificare il presente provvedimento a Gepin Contact S.p.A. e alla procedura fallimentare.

Il Direttore Generale

Ing. Francesco Mascolo



A.S.I.A. • Azienda Servizi Igiene Ambientale - Napoli S.p.A.

Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento del Comune di Napoli

Sede Legale e Direzionale: 80146 Napoli • via Ponte dei Francesi 37/D

Tel +39 081 7351583 • Fax +39 081 7351577 • e-mail: segreteria.generale@asianapoli.it • www.asianapoli.it • C.F. e P.Iva 07494740637